

REGOLAMENTO

COMMISSIONI CONSILIARI

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 57 DEL 26.11.2012 – C.C. N. 52 DEL 16.11.2017

ART. 1

PREMESSA

1.1 Ai sensi dell'art. 10 dello statuto il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni consiliari, a carattere consultivo.

ART. 2

FINALITA'

2.1 Il presente Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari, la loro competenza per materia, la loro composizione, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 3

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

3.1 Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti consultive:

- TECNICA
- AFFARI GENERALI

ART. 4

COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

4.1 Le competenze proprie di ciascuna delle due commissioni sono le seguenti:

- TECNICA

Gestione del territorio, lavori pubblici, ambiente, sicurezza, polizia urbana, trasporti e viabilità

- AFFARI GENERALI

Regolamenti, personale, informazione, bilancio, finanze, programmazione, patrimonio, rapporti con le partecipate, commercio ed attività produttive, pubblica istruzione e cultura, sport e tempo libero, servizi sociali.

ART. 5

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

5.1 Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. In particolare esse esaminano preventivamente le proposte di deliberazione di particolare rilevanza da sottoporre all'approvazione del Consiglio, quali bilancio e suo assestamento generale, verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle linee programmatiche, conto consuntivo,

piano di governo del territorio e strumenti attuativi dello stesso, statuto e regolamenti, programma delle opere pubbliche.

5.2 Su espresso incarico del Consiglio o del Sindaco possono provvedere ad effettuare elaborazioni di proposte in ordine a taluni argomenti o questioni.

ART. 6 COMPOSIZIONE - NOMINA - PRESIDENZA - DURATA

6.1 Ogni Commissione Consiliare è composta, a garanzia della rappresentanza di ogni gruppo consiliare, da un numero di Consiglieri pari al numero dei Gruppi di minoranza che siedono in Consiglio Comunale tenuto conto della loro costituzione all'atto dell'insediamento in Consiglio Comunale ed alle successive modifiche, oltre al pari numero di Consiglieri di maggioranza aumentato di uno. I componenti delle commissioni, così come stabiliti, verranno individuati nel loro numero da un decreto ricognitorio del Sindaco non appena perverranno allo stesso organo i relativi nominativi.

6.2 Le nomine dei componenti le Commissioni Consiliari vengono effettuate, ai sensi di quanto previsto al 6.1, con decreto del Sindaco su designazione del Capogruppo di maggioranza per i membri appartenenti alla maggioranza consiliare, e su designazione dei Capigruppo di minoranza riunitisi in apposita riunione, per quanto concerne i membri di minoranza.

Il Sindaco con propria nota assegna un congruo termine entro cui comunicare i nominativi dei designati.

6.3 Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

6.4 Le Commissioni, nella prima adunanza, eleggono, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

6.5 L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani d'età.

6.6 La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione ed è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, o dal Sindaco e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

ART. 7 COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

7.1 Il Presidente della commissione ha il compito di:

- a. convocare la Commissione e presiederla.
- b. redigere l'ordine del giorno, avendo presenti a tale scopo le richieste avanzate dal Sindaco.
- c. coordinare i lavori della Commissione.
- d. curare il deposito, con congruo anticipo in relazione alla natura ed importanza degli argomenti da trattare, della documentazione necessaria relativa agli stessi.

ART. 8
FUNZIONAMENTO - DECISIONI

- 8.1 Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti la Commissione.
- 8.2 Le decisioni della Commissione sono valide allorchè conseguano la maggioranza dei voti dei commissari presenti, prevalendo, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari, il raggruppamento dei voti in cui è contenuto quello del Presidente.
- 8.3 Il componente che per tre sedute consecutive è assente ingiustificato è ritenuto decaduto.

ART. 9
SEGRETERIA

- 9.1 La segreteria di Commissione è garantita dall'apparato comunale, nella figura del Segretario Comunale o suo delegato.
- 9.2 Al segretario di Commissione è affidato il compito di predisporre gli atti di convocazione, acquisire i verbali di riunione, sottoscritti dai componenti la commissione, e provvedere allo loro trasmissione al Sindaco.
- 9.3 I verbali di riunione, redatti in forma sintetica, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 10
CONVOCAZIONE E SEDE DELLE COMMISSIONI

- 10.1 La Commissione è convocata dal Presidente, almeno tre giorni prima della data della riunione, con avvisi scritti, indicanti l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche ventiquattro ore prima della data della seduta. E' in facoltà della Commissione, con accordo unanime, stabilire modalità anche informali – a mezzo fax, e-mail o telefono – per la propria convocazione.
- 10.2 La convocazione può avvenire:
- a. per determinazione del Presidente.
 - b. su richiesta del Sindaco.
 - c. su richiesta motivata da tre componenti.
- 10.3 Della convocazione è data comunicazione al Sindaco ed agli Assessori aventi competenza nelle materie all'ordine del giorno.
- 10.4 Le riunioni delle commissioni si svolgono presso il Palazzo Municipale in apposita sala indicata dal Sindaco.

ART. 11
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE

- 11.1 Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
- 11.2 Il Presidente delle Commissioni può invitare a partecipare, senza diritto di voto, ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori.
- 11.3 Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche.
- 11.4 La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave pregiudizio agli interessi del Comune.

ART. 12
RIUNIONI CONGIUNTE CON ALTRE COMMISSIONI

- 12.1 Le Commissioni, ove ciò sia ritenuto opportuno ai fini del coordinamento dei lavoro, possono, su accordo dei rispettivi Presidenti, tenere riunioni congiunte tra di loro.
- 12.2 In tal caso, le riunioni saranno presiedute dal Presidente più anziano d'età.

ART. 13
COMMISSIONI SPECIALI DI CONTROLLO O DI GARANZIA

- 13.1 Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al suo interno commissioni di controllo o di garanzia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, con lo scopo di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai comportamenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
- 13.2 Alle Commissioni speciali si applica la disciplina delle Commissioni consultive, fatta eccezione per la presidenza delle stesse, la quale spetta di diritto ad un Consigliere di minoranza. A tale scopo, la nomina del presidente viene effettuata solo dai Consiglieri di minoranza facenti parte della Commissione.
- 13.3 La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.
- 13.4 La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
- 13.5 Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del

Revisore dei conti, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

13.6 La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni può anche avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dal Segretario comunale.

13.7 Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini.

13.8 Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da adottare.

13.9 Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.